



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n° 22/2021,
è pubblicata all'Albo Telematico di questa
Sezione dove resterà affissa per dieci
giorni lavorativi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore: Servizio Attività Estrattive
Tipo materia: Disciplina Attività Estrattive
Privacy: NO
Pubblicazione integrale: SI

N. 00001 del 9 Gennaio 2023
Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 090/DIR/2023/00001

Oggetto: Artt. 20 e 35 L.R. 22/2019 – Trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, limitatamente ai soli obblighi di messa in sicurezza e recupero, della cava di calcare sita in località *"Parziale Grande"* nei Comuni di Corigliano d'Otranto (LE) e Soletto (LE) - foglio n. 5, p.lle n° 6, 199, 200 e 201 (tutte sopprese ora 229, 230 e 234) del Comune di Corigliano d'Otranto e Foglio n. 28, p.lle n° 92, 96, 97 e 102 del Comune di Soletto (LE) , dalla Società MOV.EDIL STRADE S.n.c., alla Società LUPERTO ASFALTI s.r.l. con sede legale in Galatina (LE) alla via Giulia 64 P.IVA:04852870759.

L'anno 2023, addì 9 del mese di Gennaio 2023, presso la sede del Servizio Attività Estrattive in Bari (BA) Via Gentile n. 52.

- **VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- **VISTA** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";
- **VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- **VISTA** la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- **VISTA** la l.r. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;
- **VISTA** la l.r. 5 luglio 2019, n. 22;
- **VISTO** il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- **VISTO** il D. Lgs del 25.11.1996 n. 624;
- **VISTA** la D.G.R. n. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;



- **VISTA** la D.G.R. n. 580 del 15.5.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23.02.2010;
- **VISTO** il D. Lgs n. 117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CEE relativa alla gestione rifiuti delle industrie estrattive;
- **VISTO** il D. Lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;
- **VISTA** la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato "MAIA 2.0";
- **VISTO** il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale "MAIA 2.0";
- **VISTA** la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
- **VISTO** l'atto Dirigenziale n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale ed Organizzazione Direzione con cui sono state attribuite all'ing. Sergio De Feudis le funzioni di Dirigente ad interim del Servizio Attività Estrattive.

Sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- L'attività estrattiva della cava di calcare sita in località "Parziale Grande" del Comune di Corigliano d'Otranto e Soleto (LE) di che trattasi è stata originariamente autorizzata, ai sensi della l.r. n.37/1985, con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 16/MIN del 05.05.1994, rilasciato a favore della Società Bitumi Strade s.r.l.
- Detta autorizzazione è stata successivamente trasferita, dalla Soc. Bitumi Strade s.r.l., alla Soc. Mov. Edil. Strade s.n.c., con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 79/Min del 07.11.1995 e Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 66/Min del 09.12.1996.
- Con provvedimenti dirigenziali n.32 del 15.05.2001, n.8 del 28.01.2003, n.45 del 31.12.2004, n.9 del 09. 02.2007 n.106 del 09.12.2008 e n.390 del 26.11.2014 è stata concessa, alla Società Mov.Edil s.n.c., la proroga dell'autorizzazione, fino al 26.09.2024.
- Le Società MOV.EDIL STRADE S.n.c. e alla Società LUPERTO ASFALTI s.r.l, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 15.07.2022 e registrata al prot. n. r_puglia/AOO_090/PROT/15/07/2022/0008007, hanno chiesto rispettivamente, il trasferimento e subentro nell'autorizzazione mineraria di che trattasti ai sensi dell'art.20 della l.r. n.22/2019.
- A ricontro della suddetta istanza di trasferimento/subentro, il Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. r_puglia/AOO_090/PROT/12/08/2022/0009182, ha rappresentato quanto di seguito riportato: *"ai fini della valutazione di procedibilità dell'istanza di che trattasi, di trasmettere la documentazione comprovante l'ottemperanza alle disposizioni della l.r. n.33/2016 e del comma 5 dell'art.35 della l.r. n.22/2019 sopra richiamate. Si fa infatti presente che, in assenza di detta ottemperanza, ricorrono i presupposti della decadenza del titolo autorizzativo di cui comma 5 dell'art.35 della l.r. n.22/2019.*
Qualora l'istanza fosse procedibile è altresì necessario integrare la documentazione a corredo secondo quanto indicato dalle Linee Guida di cui alla DGR n.2060/2020 ed in particolare:
Certificato attestante l'iscrizione alla CCIAA della ditta/Società richiedente
1. Rilievo planimetrico dell'area di progetto nelle modalità di cui all'art. 7 delle linee guida con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali (a firma congiunta dell'esercente e del richiedente subentro). Detto Elaborato deve essere trasmesso in formato .dxf e georeferenziato nel sistema UTM WGS84 – 33N



2. *Relazione tecnica (a firma congiunta dell'attuale esercente e del richiedente subentro) ed elaborati grafici di raffronto tra il progetto autorizzato e lo stato attuale dei luoghi ai fini della verifica di conformità.*

3. *Dichiarazione del subentrante*

- *per accettazione del sito di cava così come rappresentato negli elaborati allegati all'istanza;*

- *per accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa vigente in materia e disposti dai provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dai provvedimenti e atti di assenso a tal fine conseguiti;*

- *per accettazione del progetto di coltivazione e recupero di cava autorizzato.*

4. *Attestazione capacità tecnico – economiche del proponente (richiedente subentro)*

Si fa infine presente che, ai fini di quanto disposto dall'art.17 della l.r. n.22/2019, è necessario altresì produrre computo metrico ai fini dell'adeguamento delle garanzie finanziarie per il recupero di cava".

- *Esaminate le integrazioni trasmesse dalle Società proponenti a mezzo PEC in data 06.09.2022, il Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. r_puglia/AOO_090/PROT/03/10/2022/00010458 ha rappresentato quanto segue:*

"RILEVATO CHE

1. *l'elaborato grafico in formato .pdf "TAV_02_ELABORATOCOMPARATIVO_MOVEDIL" recante comparazione tra il progetto autorizzato e lo stato dei luoghi evidenzia le seguenti difformità:*

> il piano ultimo di cava, nel settore nord est, è attestato, in più punti, ad una quota che eccede la quota massima prevista nel progetto autorizzato cava; detta superficie, estesa circa 18.000m2, è pertanto oggetto di scavi in difformità in approfondimento;

> il piano ultimo di cava è inoltre esteso oltre il limite previsto nel progetto approvato ed interessa estese superfici che dovevano essere oggetto della gradonatura di raccordo con il piano di campagna;

> la gradonatura, con particolare riferimento ai fronti est e ovest della cava, raccorda il piano ultimo di cava e il piano campagna con due soli gradoni che, per estese porzioni, hanno sviluppo verticale superiore ai 20 metri; ciò a fronte di una gradonatura di progetto che prevedeva un'articolazione su quattro gradoni aventi sviluppo verticale di circa 10 metri.

2. *Il piano quotato in formato .dxf non riporta le quote altimetriche dei punti quotati*

3. *Non è stato prodotto il computo metrico ai fini dell'aggiornamento delle garanzie finanziarie per il recupero di cava ex art.17 della l.r. n.22/2019.*

Alla luce di quanto sopra e in riferimento alle funzioni di vigilanza sui siti estrattivi ex artt. 29 e segg. della l.r. n.22/2019, si invitano i Comuni in indirizzo a procedere per quanto di competenza in relazione agli ambiti territoriali ricadenti nei rispettivi limiti amministrativi. (omissis)

Alle Società e alla Provincia in indirizzo si comunica che:

- *Il progetto autorizzato con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 16/MIN del 05.05.1994 è per larga parte ad oggi inattuabile; pertanto, ai fini del trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, è necessario procedere alla definizione dell'oggetto del provvedimento di trasferimento, mediante presentazione di un nuovo progetto che riprogrammi l'attività estrattiva secondo le modalità dell'art. 32 comma 2 della l.r. n.22/2019 e conseguire l'autorizzazione ex artt.9 e 18 ("varianti al progetto di coltivazione") s.vi della l.r. n.22/2019.*

- *Alla luce delle difformità rilevate e considerata la conseguente impossibilità di ricondurre il necessario conseguimento del titolo ambientale ex d.lgs n.152/2006 nell'alveo della l.r. 33/2016, ne deriva che l'istanza debba essere ricondotta nel solco delle procedure previste dall'art. 29 del d.lgs. n. 152/2006 e smi rubricato "Sistema sanzionatorio" (in particolare, di quanto disposto dal comma 3 di detto articolo).*

- *Il procedimento di autorizzazione del nuovo progetto dovrà pertanto conseguire ogni autorizzazione e atto di assenso necessario, ivi compresa la valutazione ambientale ex d.lgs n.152/2006. Si rammenta che, essendo il sito di cava di che trattasi, ricadente nel territorio comunale dei Comuni di Soleto e Corigliano d'Otranto, codesta Provincia riveste il ruolo di "autorità competente" ex d.lgs n.152/2006 e l.r. n.11/2001 e ss.mm.ii ai fini del procedimento ambientale di cui innanzi.*



- Il suddetto aggiornamento del progetto di coltivazione, dovrà essere conforme alle disposizioni della l.r. n.22/2019 e delle relative Linee Guida di attuazione di cui alla DGR n.2060/2020 e dovrà essere inviato alla Provincia in indirizzo per l'avvio del procedimento ambientale, nell'ambito del quale il Servizio scrivente esprimerà le proprie valutazioni e determinazioni ex l.r. n.22/2019, anche in riferimento all'istanza di trasferimento di che trattasi.
- Le Società in indirizzo dovranno altresì trasmettere piano quotato corretto secondo i rilievi di cui sopra e riportante il calcolo dei volumi estratti in difformità con distinzione degli anni di estrazione e, per ciascun anno, degli ambiti amministrativi comunali interessati, ai fini dell'accertamento degli oneri dovuti per l'attività estrattiva e dell'irrogazione delle sanzioni per l'attività estrattiva in difformità, da parte di comuni competenti in indirizzo, giusto art. 33, comma 4, l.r. n.22/2019.

Si resta pertanto in attesa dell'avvio dei procedimenti di cui innanzi ai fini della definizione dell'istanza di trasferimento in esame."

- Il Comune di Corigliano d'Otranto (LE), in considerazione delle difformità rilevate di cui alla nota sopra citata prot. n. r_puglia/AOO_090/PROT/03/10/2022/00010458, con atto prot. 10610 del 25.11.2022 ha diffidato "ai sensi dell'art.30 comma 1 della l.r. n.22/2019, la Società MOV.EDIL STRADE S.n.c. a presentare, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente
 - 1. Aggiornamento del Documento di Sicurezza Salute ai sensi del D.lgs n.624/1996 Verifica di stabilità dei fronti riferita all'attuale conformazione dei fronti di cava
 - 2. Istanza e progetto di variante che riprogrammi l'attività estrattiva e il recupero nel sito estrattivo di che trattasi a partire dallo stato attuale dei luoghi. Il suddetto aggiornamento del progetto di coltivazione, dovrà essere conforme alle disposizioni della l.r. n.22/2019 e delle relative Linee Guida di attuazione di cui alla DGR n.2060/2020 e dovrà essere inviato alla Provincia in indirizzo per l'avvio del procedimento ambientale, nell'ambito del quale il Servizio scrivente esprimerà le proprie valutazioni e determinazioni ex l.r. n.22/2019 anche in riferimento all'istanza di trasferimento di che trattasi.
 - 3. Piano quotato corretto secondo i rilievi di cui sopra e riportante il calcolo dei volumi estratti in difformità con distinzione degli anni di estrazione ai fini dell'accertamento degli oneri dovuti per l'attività estrattiva."
- La Società Luperto Asfalti srl, a mezzo PEC in data 05.12.2022, ha rappresentato in particolare che:"
 - In data 31.5.2022, a causa della morte di uno dei due soci e della mancata ricostituzione della pluralità di soci, la Movedil è stata dichiarata sciolta ed è stata aperta la fase di liquidazione, demandando alla liquidatrice compimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per la liquidazione (atto di scioglimento di società in nome collettivo con nomina di liquidatore registrato a Lecce il 6.6.2022 al n. 13489/1T).
 - Per poter procedere alla liquidazione della società e soprattutto per poter pagare i debiti sociali, la Movedil ha proceduto ad affittare l'azienda alla Luperto Asfalti s.r.l., ottenendone come corrispettivo un canone mensile di ben 3.000 Euro che consente di ridurre via via i debiti sociali (con l'Agenzia delle Entrate) e avanzare nelle operazioni di liquidazione: ciò perché – non avendo più la Movedil la possibilità di esercitare l'attività – con l'affitto d'azienda riuscirebbe a consentire la prosecuzione dell'attività e la conservazione del patrimonio aziendale.
 - la Movedil è stata posta in liquidazione e come tale essa può solo compiere attività finalizzate alla liquidazione dei debiti al fine di cessare definitivamente (artt. 2484 ss. c.c.) tant'è che -come detto- ha affittato l'azienda (con BENI, ATTREZZATURE, MACCHINARI, etc. e con subentro nei contratti di lavoro con i DIPENDENTI e nella disponibilità dei TERRENI) alla società Luperto Asfalti, così assicurandosi le somme necessarie a soddisfare i debiti sociali. A fronte della descritta situazione LA RICHIESTA REGIONALE (E POI COMUNALE) SI RISOLVE IN UNA PRESTAZIONE IMPOSSIBILE PER MOVEDIL: essa non ha più dipendenti, terreni, mezzi, macchinari, impianti e/o altre risorse (essendo stati tutti trasferiti all'affittuaria Luperto Asfalti) per ottemperare alle richieste formulate con la richiesta stessa. La Luperto Asfalti, al contrario, ha la capacità economica e finanziaria per proseguire l'attività (ovviamente in conformità ai titoli e alle disposizioni di legge) e dunque anche la capacità e le risorse necessarie per presentare ed eseguire (con riferimento alle contestate difformità) un progetto di



ripristino e/o di variante al progetto di coltivazione così come (essendo subentrata nei rapporti di lavoro con i dipendenti) un nuovo Documento di Sicurezza e Salute dei lavoratori aggiornato; TUTTAVIA, NON AVENDO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE MINERARIA, NON PUÒ ADEMPIERE A NESSUNA DELLE RICHIESTE REGIONALI (E POI COMUNALI) NON AVENDO TITOLO GIURIDICO CHE LA LEGITTIMI A CIÒ."

- In considerazione dei chiarimenti di cui innanzi forniti dalle Società proponenti a mezzo PEC in data 05.12.2022, il Servizio scrivente ha comunicato, con nota prot. n. r_puglia/AOO_090/PROT/20/12/2022/0013815, *"di poter procedere al trasferimento del titolo minerario per ciò che attiene agli obblighi di recupero e messa in sicurezza. Tanto in considerazione delle finalità di cui all'art. 1 della l.r. n.22/2019, allo scopo di contemperare gli interessi economici sottesi alla sfruttamento del giacimento presente nel sito minerario di che trattasi con gli obblighi inerenti il recupero e messa in sicurezza dell'area di cava e assicurare altresì lo svolgimento dell'attività estrattiva secondo la normativa vigente in materia di sicurezza e salute. A tal fine il Servizio scrivente ha inoltrato richiesta prot. n.0193160_20221207 alla Banca Dati Nazionale Antimafia in riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 159/2011."*

Considerato che:

- il procedimento di che trattasi è di competenza del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ai sensi dell'art.9 comma 3 della l.r. n.22/2019 *"qualora il progetto di coltivazione e recupero interessi il territorio di due o più comuni, che non si siano associati come previsto dall'articolo 5, l'autorizzazione unica di cui al comma 1 è di competenza della Regione"*.

Rilevato che:

- Il titolo minerario di cui si chiede il trasferimento, con riferimento alla Determina Dirigenziale n.390 del 26.11.2014 prescrive al punto 3-b del determinato *"Prescrizioni e obblighi dell'esercente: (...) b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero della cava secondo le modalità previste nel progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n.146 del 23.06.1993"*. A tal proposito il Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. r_puglia/AOO_090/PROT/03/10/2022/00010458, ha rappresentato, tra l'altro che *"Il progetto autorizzato con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 16/MIN del 05.05.1994 è per larga parte ad oggi inattuabile ..."* come meglio riportato in premessa.
- La sig.ra Luperto Stefania Immacolata nata a Galatina (LE) il 05/12/1965 ed ivi residente alla via Monte Bianco 69 (C.F. LPRSFN65T45D862Z), in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta "LUPERTO ASFALTI S.R.L." con sede in Galatina (LE) alla via Giulia 64 (04852870759), con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 06.09.2022, relativamente alla cava di calcare distinta nel N.C.T. del Comune di Corigliano d'Otranto al foglio 5 p.lle 6-199-200-201 (tutte sopresse ora 229, 230 e 234) e nel N.C.T. del Comune di Soleto al foglio 28 p.lle 92-96-97-102 per un'estensione superficiale complessiva di ettari Ha 16.18.00, autorizzata con Determina del Dirigente n° 390 del 26/11/2014 ha dichiarato *"di accettare tutta la documentazione esistente e gli impegni assunti nel piano di coltivazione e recupero dalla ditta "MOV.EDIL STRADE S.N.C."*.
- La Società "LUPERTO ASFALTI S.R.L." con documentazione acquisita agli atti con prot. 13434 del 12.12.2022, ha dichiarato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;
- Il Servizio Attività Estrattive, con istanza prot. PR_Mtug_ingresso_00193160_20221207 ha interrogato la Banca dati Nazionale Antimafia in merito alla documentazione antimafia inerente la Società "LUPERTO ASFALTI S.R.L." con sede in Galatina (LE) alla via Giulia 64 (P.IVA 04852870759) con legale rappresentante Luperto Stefania Immacolata nata a Galatina (LE) il 05/12/1965 ed ivi residente alla via Monte Bianco 69 (C.F. LPRSFN65T45D862Z). Detta interrogazione, ad oggi, non ha avuto riscontro.
- La sig.ra Stefania Immacolata Luperto nata a Galatina (Le) il 5.12.1965, residente in Galatina (Le) alla Via Basento n. 27 codice fiscale LPRSFN65T45D862Z, in qualità di legale rappresentante dell'impresa LUPERTO ASFALTI S.R.L. P.IVA **04852870759** avente la sede in Galatina LE alla Via Giulia n. 64 PEC, ha inoltrato autocertificazione ai sensi



e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR 445/00 e in cui dichiara che: *"con riferimento alla vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni"*, agli atti in prot. 13943 del 22.12.2022;

Considerato altresì che

come comunicato con nota prot. r_puglia/AOO_090/PROT/20/12/2022/0013815, *"il Servizio scrivente ritiene di poter procedere al trasferimento del titolo minerario per ciò che attiene agli obblighi di recupero e messa in sicurezza. Tanto in considerazione delle finalità di cui all'art. 1 della l.r. n.22/2019, allo scopo di contemperare gli interessi economici sottesi allo sfruttamento del giacimento presente nel sito minerario di che trattasi con gli obblighi inerenti il recupero e messa in sicurezza dell'area di cava e assicurare altresì lo svolgimento dell'attività estrattiva secondo la normativa vigente in materia di sicurezza e salute."*. Tanto in considerazione dello stato societario dell'attuale esercente e della volontà espressa dalla Società subentrante di assumere gli obblighi di recupero del sito estrattivo ex art.16 della l.r. n.22/2019.

Ritenuto di proporre, ai soli fini minerari, ai sensi della l.r. n.22/2019:

il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, limitatamente ai soli obblighi di messa in sicurezza e recupero, della cava di calcare sita in località *"Parziale Grande"* nei Comuni di Corigliano d'Otranto (LE) e Soletto (LE) - foglio n. 5, p.lle n° 6, 199, 200 e 201 (tutte sopprese ora 229, 230 e 234) del Comune di Corigliano d'Otranto e Foglio n. 28, p.lle n° 92, 96, 97 e 102 del Comune di Soletto (LE), dalla Società MOV.EDIL STRADE S.n.c., alla Società LUPERTO ASFALTI s.r.l. con sede legale in Galatina (LE) alla via Giulia 64 - P.IVA:04852870759.

Ritenuto altresì dare atto che, alla luce delle difformità rilevate di cui in premessa, la ripresa dell'attività estrattiva nella cava di che trattasi è subordinata alla definizione di un progetto di variante che riprogrammi l'attività estrattiva nel sito di che trattasi a partire dallo stato attuale dei luoghi, giusto art. 32, comma 2, l.r. n.22/2019. Detto progetto di variante dovrà altresì conseguire i provvedimenti di autorizzazione di variante del progetto di coltivazione e recupero ex l.r. n.22/2019 e di ogni altro parere o atto di assenso necessario, ivi compresa la verifica di assoggettabilità a VIA ex d.lgs n.152/2006, nell'ambito del quale il Servizio scrivente, nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa, si esprimerà ai sensi del comma 2 art.4 della l.r. n.22/2019 e a seguito del quale assumerà le determinazioni di competenza ai sensi del comma 3 dell'art.9 della l.r. n.22/2019.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale".



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dei funzionari istruttori;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di autorizzare il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, limitatamente ai soli obblighi di messa in sicurezza e recupero, della cava di calcare sita in località "*Parziale Grande*" nei Comuni di Corigliano d'Otranto (LE) e Soleto (LE) - foglio n. 5, p.lle n° 6, 199, 200 e 201 (tutte soppresse ora 229, 230 e 234) del Comune di Corigliano d'Otranto e Foglio n. 28, p.lle n° 92, 96, 97 e 102 del Comune di Soleto (LE), dalla Società MOV.EDIL STRADE S.n.c., alla Società LUPERTO ASFALTI s.r.l. con sede legale in Galatina (LE) alla via Giulia 64 - P.IVA:04852870759.
2. Di dare atto che la prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava di che trattasi - giusto art. 32, comma 2, l.r. n.22/2019 - è subordinata all'approvazione di un progetto di variante che riprogrammi l'attività estrattiva nel sito di che trattasi a partire dallo stato attuale dei luoghi, che avverrà all'esito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in essere presso il Comune di Sannicandro di Bari (BA), nell'ambito del quale il Servizio scrivente, nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa, si esprimerà ai sensi del comma 2 art.4 della l.r. n.22/2019 e a seguito del quale assumerà le determinazioni di competenza ai sensi del comma 2 dell'art.35 della l.r. n.22/2019.
3. Il perimetro di cava oggetto del presente provvedimento rimane invariato rispetto a quanto determinato dal Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 16/MIN del 05.05.1994 e Determinazione dirigenziale n.390 del 26.11.2014 citate in premessa, così come indicato nelle planimetria allegate ai suddetti provvedimenti.
4. La presente autorizzazione è valida fino al 31.01.2025, e potrà essere prorogata, su istanza dell'esercente, qualora sussistono motivate ragioni per il completamento degli interventi di messa in sicurezza recupero. Detto termine potrà essere modificato all'esito della definizione del procedimento inerente il progetto di variante per la ripresa dell'attività estrattiva.
5. L'esercente deve depositare, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, una garanzia finanziaria dell'importo di EURO 376.640,00 (trecentosettantaseimilaseicentoquaranta/00), corrispondente all'importo della garanzia precedentemente prestata dalla Società Movedil Strade s.n.c., maggiorata in ragione dell'incremento ISTAT registrato nel periodo intercorrente tra l'anno 2014 e l'anno 2022 per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale, quindi fino al 31.01.2027. La garanzia finanziaria per il recupero di cava può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 22/2019, qualora l'amministrazione proceda in danno per l'inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la società in questione è tenuta ad integrare ove necessario, i costi effettivamente sostenuti. Detto importo delle garanzie finanziarie potrà essere



modificato all'esito del procedimento inerente il progetto di variante per la ripresa dell'attività estrattiva, nelle modalità previste dall'art.17 della l.r. n.22/2019.

6. L'esercente titolare dell'autorizzazione deve comunicare, entro 6 mesi dalla data di scadenza di cui al punto 4, l'ultimazione dei lavori di recupero, al fine di consentire il collaudo dell'area ai sensi dell'art. 19 della l.r. 22/2019, nonché di adottare il provvedimento di cessazione di cava. Qualora l'esercente comunichi con ritardo la data di ultimazione dei lavori, lo stesso sarà tenuto a prorogare la polizza fideiussoria per un periodo pari al ritardo dell'avvenuta comunicazione fine lavori. Nel caso in cui la summenzionata comunicazione non intervenga al 18° mese, l'ente beneficiario provvederà ad attivare la procedura di esecuzione.
7. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dal Determinazione dirigenziale n.390 del 26.11.201, dagli Enti intervenuti nel relativo procedimento e dal provvedimento VIA, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, dal presente Atto Dirigenziale, o di altri che fossero impartiti dall'autorità competente.
8. La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini minerari e non esime la Società LUPERTO ASFALTI s.r.l. conseguire ogni altra autorizzazione e atto di assenso previsto dalla normativa vigente e necessario alla realizzazione del progetto.
9. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:
 - a. L'esercente, fatti salvi gli esiti del procedimento di assoggettabilità a VIA, deve attenersi al progetto di coltivazione, recupero e approvati. La realizzazione di opere in variante è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 9 della l.r. 22/2019.
 - b. Produrre garanzia finanziaria, così come definita al punto 6.
 - c. Trasmettere:
 - al Comune e alla ASL competente e, per conoscenza, al Servizio Attività Estrattive variazione della DE Denuncia di Esercizio, utilizzando il modello predisposto e scaricabile dal sito del Servizio <http://www.sit.puglia.it/portal/attivitaestratte>;
 - al Comune e alla ASL competente il DSS documento sicurezza e salute sulla valutazione delle condizioni di sicurezza nei luoghi e degli impianti, ai sensi del combinato disposto artt. 6-24 e 28 del DPR 128/59 e artt. 6-9-20 e 52 del D. L.vo 624/96 in materia rispettivamente di Polizia Mineraria e Sicurezza sul lavoro;
 - d. apporre all'accesso della cava il cartello riportante le indicazioni circa l'atto autorizzativo di trasferimento, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché il cartello di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione;
 - e. realizzare la recinzione lungo tutto il perimetro di cava autorizzato, con cancelli e rete metallica aventi altezza fuori terra non inferiore a m. 2, oppure con file di blocchi a costituire un muro di pari altezza privo di varchi per bambini o animali di piccola taglia e l'apposizione sulla stessa dei cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi";
 - f. rispettare la normativa in materia mineraria, in particolare ex D.P.R. 128/59 "Norme di polizia mineraria" ed ex D.lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
 - g. tutte le opere edilizie interne all'area di cava autorizzata devono essere dotate di titoli edilizi e relativa "agibilità" ai sensi di legge, nonché in possesso dei requisiti di sicurezza per i lavoratori;
 - h. eseguire le opere per la regimentazione delle acque superficiali al contorno;
 - i. consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
 - j. trasmettere alla scrivente Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive:



- entro 15 (quindici) giorni successivi al termine di cui al punto a. la corografia con le coordinate geografiche dei vertici e la relativa documentazione fotografica raffigurante l'avvenuta posa in opera dei suddetti capisaldi, dei cartelli e di tutto quanto prescritto allo stesso punto;
- entro il 31 marzo di ogni anno, o altra data fissata dalla regione: 1) scheda statistica; piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 3) la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti; 4) l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex art 6 e 52 del D. L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle ordinanze del Servizio scrivente n. 1-2-3- del 2011;
- k. la presente autorizzazione, è subordinata altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro di gestione dei rifiuti estrattivi, nonché delle norme espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria.
- l. la presente autorizzazione, è subordinata altresì, all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro e in materia di gestione dei rifiuti estrattivi, la cui attuazione è demandata, ai sensi della l.r. n. 22/2019, al Comune competente per territorio.
- m. per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
- n. garantire, il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo nel corso dei lavori autorizzati, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;
- o. garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere, documentate nei termini dell'Ordinanza 2/2011;
- p. la gestione dei rifiuti di estrazione deve avvenire nel rispetto del D.Lgs.152/2006 e D.lgs.117/2008 e s.m.i. ed è fatto divieto assoluto di introdurre in cava materiali appartenenti alla categoria dei "rifiuti", in quanto assoggettabili alla specifica normativa in materia;
- q. tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a precise disposizioni di legge;
- r. eventuali prescrizioni e/o divieti intervenuti, dopo l'adozione del presente provvedimento, a seguito di rinnovo pareri e/o autorizzazioni e/o licenze e/o nulla osta, pertinenti l'intervento in progetto, ove applicabili, obbligano l'esercente al rispetto delle stesse;
- s. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree; le opere complementari connesse all'attività estrattiva (rampe, discariche, fabbricati, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio) dovranno interessare elusivamente l'area di cava autorizzata e dovranno essere rimosse al termine della fase di coltivazione;
- t. in ciascuna fase dei lavori devono essere poste in opera tutte le misure necessarie per il contenimento delle polveri e dei rumori e deve essere garantita con l'adozione di adeguate misure di regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava, in modo da evitare ristagni di acqua all'interno dei piazzali e non arrecare, al contempo, danno alla consistenza del suolo;
- u. la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 22/2019, ad approvazione del Comune. Detti manufatti saranno di fatto considerati "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'esercente del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse qualora necessari.
- v. qualora fossero rinvenuti reperti archeologici, l'esercente è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione al ritrovamento alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio - province di Lecce, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;



- w. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale, sanitaria, ecc.; per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- x. la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 22/2019, è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;
- y. l'autorizzazione scade all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
10. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Comune, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 30 e 31 della l.r. 22/2019, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.
11. L'eventuale applicazione con provvedimento definitivo, nei confronti degli interessati, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del d. lgs. 159/2011 comporta la contestuale ed immediata sospensione e successiva decadenza della presente autorizzazione.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Redatto in unico esemplare composto da n.10 fasciate e sarà:

- pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- trasmesso in copia all'Assessore competente;
- notificato in copia alle Società MOV.EDIL STRADE S.n.c. e Società LUPERTO ASFALTI s.r.l.
- notificato in copia ai Comuni di Corigliano d'Otranto (LE) e Soleto (LE) per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 29 della l.r. 22/2019;

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Sergio DE FEUDIS)

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Resp. PO Arch. Enrico ANCORA
